

Dichiarazione IVA 2025. Rilasciato il Software di compilazione | L'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione

Rilasciato dall'Agenzia delle entrate il *software* IVA 2025 (Versione *software*: 1.0.0 del 30/01/2025) che consente la compilazione della [dichiarazione modello IVA 2025](#) e della [dichiarazione modello IVA Base 2025](#).

In base all'art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 4, comma 4, lett. c), [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225](#)), la dichiarazione IVA, relativa all'anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il **1° febbraio** e il **30 aprile 2025**. Il citato D.P.R. 322 del 1998, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all'art. 3, comma 3 del medesimo D.P.R., abilitati al servizio *Entratel*, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, **ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle entrate.**

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta. **Per le sanzioni riguardanti gli adempimenti dichiarativi IVA**, vedi: [l'articolo 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#) e il Titolo II del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Capo I dedicato ai «*Delitti in materia di dichiarazione*». In particolare, vedi i [quattro delitti in materia di dichiarazione](#) previsti dagli [articoli da 2 a 5](#), che portano le rubriche seguenti: *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 2); *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* (art. 3); *dichiarazione infedele* (art. 4); *omessa dichiarazione* (art. 5). **Per il Ravvedimento**, vedi, [l'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, (nel testo risultante dopo le modifiche apportate [dall'art. 1, comma 97, lett. a\), della L. 30/12/2023, n. 213](#)), **l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 1, lett. a), n. 7, dell'art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009 ([nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3, comma 2, lett. a\), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96](#)), subordina l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro **alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione**. In alternativa, all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Attenzione alle novità della casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”

Nella casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” riservata ai contribuenti esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017, chiarito che tale casella deve essere barrata **anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale** di cui al D.Lgs. n. 13 del 2024, **ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017**. A tal riguardo, si ricorda che l’articolo 19, comma 3 del [Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13](#), prevede *tout court* che per i periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo, **ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate**, sono riconosciuti i benefici previsti al comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, «**compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto**». La logica dell’estensione dei benefici ai **contribuenti ISA** che accedono al CPB risiede nella circostanza che l’accesso al CPB e la definizione dei redditi concordati per il biennio avviene sulla base di un rapporto fiduciario che si fonda sul reciproco affidamento e trasparenza.

[Link ai Software 2025](#)

[Dichiarazione Iva annuale 2025: software di controllo \(versione 1.00\)](#)

[Dichiarazione Iva annuale 2025: software di compilazione \(versione 1.00\)](#)

(Link esterno verso sito dell’Agenzia delle entrate)

Vedi anche:

[Periodo di sperimentazione dei precompilati IVA. Esteso al 2025](#)

Gen 29, 2025 Redazione Fiscale

Estesa al 2025 la fase di sperimentazione per la predisposizione delle bozze dei registri, ...

[Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni IVA 2025](#)

Gen 29, 2025 Redazione Fiscale

Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2025 relativa all'anno 2024.

[Dichiarazione IVA 2025. Novità, termini, soggetti esonerati, utilizzo del credito IVA 2024 e benefici premiali soggetti ISA e CPB](#)

Gen 27, 2025 Redazione Fiscale

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, approvati i nuovi modelli di dichiarazione ...

[Passaggio al regime forfetario. Gli adempimenti in dichiarazione IVA 2025 legati alla rettifica della detrazione](#)

Gen 27, 2025 Redazione Fiscale

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, sono stati approvati i nuovi modelli ...